

COMUNE DI SEMESTENE (SS)

NORME E PROCEDURE PER MISURARE  
LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

- ALLEGATO ALLE N.T.A. DEL P.U.C. -

MAGGIO 2000

**ART. 1**

Le presenti norme e procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale, si applicano per tutti i progetti di trasformazione urbanistica e territoriale, ai sensi del comma i), art. 19 della L.R. n° 45/'89, con particolare riguardo a:

- nelle aree soggette ad obbligo di piano attuativo,
- nelle aree soggette ai vincoli della legge n° 431/'85 e sottoposti alle disposizioni del D. Leg.vo 29.10.1999, n° 490: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali ...",
- nelle aree soggette a vincolo idrogeologico,
- nelle aree boscate e in tutte le zone H esterne al perimetro urbano, così come definito dalla cartografia del P.U.C.,
- nelle aree soggette ad attività di cava e di ricerca di materiali di cava,
- nelle zone E per interventi aventi volumetria superiore a 3000 mc.

Le presenti norme costituiscono un supporto per la misura della legittimità e di conseguente fattibilità tecnica dei vari progetti, piani e programmi suscettibili di esercitare un rilevante impatto paesistico ambientale, nell'ambito del territorio comunale.

**ART. 2**

Nei casi previsti dal precedente art. 1, i proponenti soggetti pubblici e privati debbono produrre ai competenti organi dell'amministrazione comunale - in via preventiva o a corredo dell'atto da autorizzare, approvare o assoggettare a controllo - i seguenti elaborati illustrativi e d'indagine:

- a) - individuazione fisico-descrittiva dell'ambito dove è prevista la realizzazione della proposta di piano o edificatoria o, comunque, modificativa dell'assetto del territorio;

b) - descrizione analitica, sia dell'ambito oggetto dell'intervento che dei luoghi di più vasta area ad esso circostanti, con evidenziazione del grado di vulnerabilità dell'ambiente per effetto dell'intervento proposto, avendo particolare riguardo ai valori naturalistici, ai beni storici e culturali, agli aspetti percettivi, alla conservazione dei suoli, al rischio idrogeologico, alle emergenze ambientali, geologiche, idrologiche e di tutela delle acque;

c) - caratteristiche progettuali dell'intervento proposto ed illustrazione delle possibili alternative di localizzazione, con opportuna cartografia;

d) studio della localizzazione degli interventi edificatori coerente con l'orografia del terreno, con gli aspetti vegetazionali, con minimizzazione degli abbattimenti di specie arboree;

e) - simulazione degli effetti dell'iniziativa sul paesaggio e sulle altre componenti ambientali, valutando anche le possibili alternative di localizzazione considerate;

f) - concrete misure per l'eliminazione dei possibili effetti negativi e, se ineliminabili, per minimizzarne e compensarne lo sfavorevole impatto sull'ambiente;

g) rilievo topografico (con caposaldi di riferimento) delle specie arboree presenti e dei complessi vegetazionali tipici locali.

### **ART. 3**

Lo studio di compatibilità non è necessario nei seguenti casi (si fa riferimento all'art. 23 delle N.T.A.):

- lavori di manutenzione ordinaria;
- lavori di manutenzione straordinaria;
- opere equiparate alla manutenzione straordinaria;
- lavori di ristrutturazione, comprendenti ristrutturazione delle strutture murarie, di impianti e di prospetti di preesistenti manufatti edilizi che non riguardino modifiche di destinazione d'uso nè comportino maggiorazioni delle superfici utili residenziali, salvi gli aumenti superficiali e di volume necessari, nei limiti ed in conformità del vigente P.U.C., per la realizzazione di servizi igienico - sanitari;
- lavori relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche;

- lavori di consolidamento statico;
- lavori di restauro e risanamento conservativo;

#### **ART. 4**

Per gli interventi nelle aree individuate dall'art. 1 delle presenti norme, agli elaborati specifici richiesti dal R.E. e dalle N.T.A., dovranno essere allegati ulteriori elaborati riguardanti:

- 1 - studio delle piantumazioni con riferimento alle essenze locali;
- 2 - rilievo delle preesistenze storiche, con particolare riferimento alla presenza di trulli, pinnette, ripari sotto roccia, muretti a secco in pietra, sentieri e mulattiere storiche, ecc.;
- 3 - calcolo della superficie che verrà impermeabilizzata e della necessaria rete scolante delle acque bianche;
- 4 - indicazione degli insediamenti previsti, con illustrazione delle possibili alternative di localizzazione e con definizione della soglia massima di accettabilità, in termini volumetrici, oggetto di studio attraverso l'analisi comparata delle diverse tematiche afferenti;
- 5 - simulazione sul paesaggio degli effetti delle localizzazioni proposte e delle possibili alternative;
- 6 - documentazione fotografica su cui riportare le simulazioni d'intervento;
- 7 - tipologie dell'insediamento;
- 8 - indicazione delle preesistenze ambientali più significative, con evidenziazione delle possibilità di fruizione diverse da quella originaria;
- 9 - principali percorsi ambientali;
- 10 - quinte paesaggistiche;
- 11 - trascrizione grafica sul piano orizzontale;
- 12 - urbanizzazione esistente e programmata.

#### **ART. 5**

Qualora l'intervento ricada in zona di vincolo idrogeologico, qualsiasi progetto di trasformazione urbanistica dovrà essere supportato da:

- relazione idrologica;
- relazione geologico-geotecnica anche ai sensi del D.M. 11.3.88;
- elaborati grafici relativi a sezioni geologiche del territorio interessato;
- studio degli eventuali fenomeni di disgaggio.

#### **ART. 6**

Qualora l'intervento ricada in zona percorsa dal fuoco negli ultimi 10 anni, agli elaborati di progetto dovrà essere allegato apposito nullaosta da parte dell'Ass. Difesa dell'Ambiente o dei suoi organi periferici.

Si richiamano espressamente le norme di cui all'art. 9 della legge 01.03.1975, n° 47 e successive modifiche e integrazioni e la delibera della G.R. 25.05.1995, n° 25/79 (B.U.R.A.S. n° 43 del 22.12.1995).

#### **ART. 7**

Ai progetti, nelle aree indicate dall'art. 1, dovranno essere allegate ricerche puntuali sull'ambiente antropico, con particolare riferimento a:

##### 1. Acquedotti

- per insediamenti umani,
- per insediamenti rurali,
- per insediamenti industriali,
- esigenze e metodo di rifornimento idrico,
- situazione del patrimonio idrico della zona,
- disponibilità di acque superficiali,
- difesa delle acque dagli inquinamenti,
- il fabbisogno idrico,
- consumo pro capite,
- portata di erogazione di punta.

##### 2. Fognatura e depurazione

- tipi di fognature,
- quantità e localizzazione dei dreni e canali usati come

- scarichi agricoli e domestici,
- quantità e localizzazione degli scarichi industriali,
- rete di fognatura,
- impianti di trattamento per la depurazione,
- sistemazione idrografica dell'area interessata,
- volumi di fognatura relativi all'intervento,
- caratteristiche attuali degli impianti di trattamento.

### 3. Reti tecnologiche

- fonti distribuzione dell'energia,
- servizi tecnologici,
- energia elettrica.

### 4. Ambiente biologico-ecosistema

- carta idrogeologica,
- fasce altimetriche e sistemi morfologici di connessione trasversale,
- fauna, habitat, ecc.,
- caratteri fisici che condizionano le possibilità di insediamento (boschi, terreni instabili, aree alluvionabili, aree a pendenza maggiore del 25%, aree a pendenza maggiore del 20% esposte a nord),
- i venti dominanti,
- climatologia,
- valori della temperatura e della umidità,
- situazione attuale dei parchi e del verde boschivo,
- tipologie di verde esistente,
- definizione delle tipologie di verde che rispondono alle esigenze della comunità e prima determinazione di standard relativi ad aree per attrezzature collettive a verde, aree per zone di rispetto, verde interurbano, verde boschivo.

### 5. Ambiente costruito (biotopi)

- serie storiche dell'insediamento: le emergenze e le volumetrie della zona.

### 6. Inquinamento

Inquinamenti causati da:

- aggregati urbani,
- industria,
- agricoltura,
- mezzi di scarico esistenti,
- consumo giornaliero di acqua per gli scarichi,

- localizzazione delle polluzioni inquinanti e raffronto con l'ambiente circostante, per individuare la capacità di questo di avere una sufficiente autodepurazione biologica (torrenti, fiumi, laghi e aria),
- potenzialità depurante dei vari tipi di depuratori,
- i consorzi di bonifica,
- le risorse idriche e l'ecologia umana,
- ricerca sui metodi di valutazione dei benefici derivanti da attività ricreative connesse con le risorse idriche,
- necessità di misurare il valore delle risorse destinate ad attività ricreative,
- zone agricole soggette a danni da inquinamento,
- la fertilizzazione dei terreni,
- polluzioni aeree,
- estrazione di materiale lapideo,
- preesistenze architettoniche.

#### **ART. 8 - Zona di rispetto ai siti archeologici**

Al fine di rendere i siti archeologici pienamente tutelati nel loro ambiente il più possibile integro, si sono individuate nella cartografia del P.U.C. delle aree di rispetto.

Ciò non preclude che, nei suddetti terreni, non possano venire apportate delle modifiche compatibili con il livello di tutela e con il regime di intervento dell'ambito in cui le aree sono inserite, salvaguardando le prospettive e gli sfondi visuali dei siti stessi e il decoro e l'integrità dei luoghi.

In tali ambiti, fermo restando eventuali disposizioni più restrittive a seconda dei casi dettate dalla competente Soprintendenza, sono ammessi, soltanto:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali, in atto all'entrata in vigore del presente P.U.C.;
- ogni significativo movimento di terra o escavazione, ivi comprese opere di drenaggio e canalizzazione, o aratura dei terreni a profondità superiore ai 40 cm., ovvero cambiamento di coltura comportante scavi a profondità superiore ai 50 cm., deve essere autorizzata dalla competente Soprintendenza Archeologica.

Non possono essere ammesse modifiche allo stato attuale dei luoghi senza il preventivo parere della Soprintendenza Archeologica, mentre non rientra nelle competenze di detto ufficio la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, a meno che i lavori non prevedano modifiche allo stato attuale dei luoghi.

In tali aree non sono ammessi:

- l'asportazione di rocce, salvo che per l'attività scientifica autorizzata dalla competente Soprintendenza, le discariche e i depositi di rifiuti, l'abbattimento della vegetazione esistente, interventi di tipo forestale, le attività estrattive.

**Art. 9 - Rete viaria e percorsi di interesse naturalistico e paesaggistico, nell'ambito del territorio soggetto a vincoli idrogeologici, rimboschimenti o compreso tra le aree boscate ed in quelle soggette alle disposizioni del D. Leg.vo n° 29.10.1999, n° 490**

Alla viabilità extraurbana, ai percorsi agricoli interpoderali e ai percorsi di interesse naturalistico e paesaggistico è attribuito un particolare valore storico, paesaggistico o ambientale per i caratteri e la morfologia sia del tracciato che degli elementi che lo delimitano.

E' obbligatoria la conservazione e la riqualificazione di detta viabilità, che è soggetta a regime di conservazione orientata e non può essere soppressa nè privatizzata o alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.

Essa va, pertanto, tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali: il tracciato, la sezione stradale, la pavimentazione; sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze (definizioni laterali e piantumazioni esistenti, siepi e alberature, muri di recinzione).

Sono consentite le opere di miglioramento di sentieri per escursioni, previo controllo del carico di utenza ammissibile. Per tali opere il fondo dovrà essere mantenuto in terra battuta e la larghezza massima dovrà contenersi entro i due metri.

Lungo i percorsi di interesse naturalistico-paesaggistico si applica una fascia di rispetto minima di mt. 30.

E' vietato, senza autorizzazione di cui all'art. 151 del D. Leg.vo n° 490/'99, procedere alla realizzazione di qualunque opera o modificazione che riguardi elementi anche minimi della rete viaria storica e delle fasce di rispetto come muri di cinta, accessi, alberature e ogni altro elemento.

Lungo le strade di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.

**Art. 10 - Zona di rispetto delle aree boscate, delle aree soggette a rimboschimento e di quelle dell'Azienda Foreste Demaniali**

Le nuove costruzioni debbono arretrarsi metri 50 dal limite dei boschi e delle fasce forestali.

E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati.

**Art. 11 - Norme tecniche concernenti lo studio di impatto ambientale per attività di cava, di ricerca mineraria e attività similari**

Ai sensi dell'All. 1 del D.P.R. 02.09.1999, n° 348: "Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere" (G.U. 12.10.1999, n° 240), sono state promulgate le norme tecniche che fanno parte integrante del regolamento che modifica e integra l'allegato III del D.P.C.M. 27.12.1988.

Si riporta il punto 9) che riguarda le attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, del R.D. 29.7.1927, n. 1443 e successive modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.

Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico, la descrizione del progetto dovrà indicare le relazioni di esso con i seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:

- piani nazionali di settore;
- eventuali altri strumenti di programmazione e finanziamento;
- piani regionali e provinciali dei trasporti;
- piani regionali e provinciali per la salvaguardia e il risanamento ambientale;
- piani territoriali e paesistici o piani urbanistico-territoriali, piani di bacino ai sensi della legge n. 183/1989;
- piani per le attività industriali;
- strumenti urbanistici locali;
- eventuali vincoli ai sensi delle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939, n. 431/1985, ora abrogate e sostituite dal D. Leg.vo n° 490/'99.

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale si descriveranno:

- le caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi di cantierizzazione e di funzionamento;
- le principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche e delle quantità dei materiali per i quali è predisposto l'impianto;
- criteri delle scelte, raffrontando e motivando la soluzione prescelta con quelle delle alternative, con riferimento alle norme e disposizioni vigenti ed eventuali norme tecniche di settore, in merito a:



a) tecnologie utilizzate per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico,

b) sistemi di contenimento ed abbattimento degli inquinanti nelle immissioni in atmosfera e negli affluenti liquidi,

c) sistemi di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti solidi e dei sottoprodotti e del loro recupero o riciclaggio;

- il consumo o utilizzo di materie prime e di risorse naturali;

- valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività di ricerca, coltivazione e trattamento minerallurgico;

- le infrastrutture di trasporto;

- analisi dei possibili malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale e sull'uomo (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive sul suolo, infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni ed incendi, interruzioni di attività, ecc.), descrizione dei sistemi preventivi, eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza;

- tipo e durata di eventuali lavori di smantellamento con una descrizione di possibilità di riutilizzo di impianti per altre finalità e piani di bonifica e di risanamento, progetto di ripristino dei siti;

- individuazione della qualità e, ove possibile, quantità, dei materiali da smaltire in discarica, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità tecniche cui dovrà attenersi l'appaltatore per la loro sistemazione;

- descrizione delle misure atte a minimizzare il rischio di inquinamento nel corpo idrico e nell'ambiente atmosferico, derivante dai bacini di decantazione e dalle aree di deposito sterili o di sedimentazione;

- disponibilità per interventi di riequilibrio delle funzioni naturali;

- eventuale disponibilità ad adottare strumenti volontari di gestione ambientale previsti dalla normativa comunitaria.

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente, dovuti alla realizzazione, esercizio ed eventuale smantellamento dell'opera o intervento, con riferimento agli elementi evidenziati nel quadro di riferimento programmatico e progettuale nonché ai

componenti e fattori di cui agli allegati I e II del D.P.C.M. 27.12.1988.

In particolare dovranno essere approfonditi, quantificati, ove possibile mediante l'uso di modelli, e descritti con carte tematiche specifiche, i seguenti aspetti:

- potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque usate;
- potenziale inquinamento di acque superficiali e/o sotterranee provocati dall'inadeguato smaltimento delle acque di scorrimento superficiale;
- impatti legati alla diffusione di sostanze pericolose nelle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo, biosfera);
- impatti connessi allo smaltimento dei rifiuti di vario tipo;
- impatti legati alla produzione di rumori e di vibrazioni da parte delle attività (uso di esplosivi, ecc.) previste sul sito, nonché sulle infrastrutture e centri abitati presenti nell'area circostante;
- frammentazione significativa dell'ambiente attraversato, con potenziale pregiudizio degli assetti ecosistemici, fruitivi;
- impatti legati al traffico indotto (inquinamento atmosferico al suolo, rumore, fattori di rischio);
- alterazioni dei flussi idrici superficiali o sotterranei;
- potenziali induzioni di rischi idrogeologici legati all'alterazione dell'assetto dei suoli;
- consumi di habitat per specie vegetali o animali protette, interessate dai potenziali effetti ambientali del progetto;
- impatti legati a nuovi significativi ingombri nel paesaggio fisico e culturale;
- impatti di varia natura collegati alle nuove infrastrutture e reti tecnologiche finalizzate o funzionali alla realizzazione e all'esercizio, ed alla interazione con altri progetti o opere esistenti;
- misure di corretto inserimento nel paesaggio e nell'ecosistema, attraverso l'uso preferenziale di ecosistemi-filtro e di tecniche di ingegneria naturalistica;
- misure di contenimento dei possibili impatti connessi alle emissioni di sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze in termini di rischio ambientale e di

effetti sulla salute umana;

- misure di compensazione e ripristino dei siti;
- misure di monitoraggio e procedure di controllo previste;
- indagine sulla vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento.